



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.899
Sito Internet: lombardia.lnd.it crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @Lndlombardia
Facebook: Figc Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 - E.mail: societacrl@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/09/2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	3
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	3
3.2 SEGRETERIA	3
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	3
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	3
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	3
4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	3

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	4
6. CALCIO FEMMINILE	9
6.1 SEGRETERIA	9
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	9
7. CALCIO A CINQUE	9
7.1 SEGRETERIA	9
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	9
8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE	9
8.1 SEGRETERIA	9
8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	9
9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	10
9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	10
9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	10
NESSUNA COMUNICAZIONE	10
10. RETTIFICHE	10
11. LEGENDA	10
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	10

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

VARIAZIONE GARE **L.N.D.**

Nessuna comunicazione

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione

VARIAZIONE GARE **S.G.S.**

Nessuna comunicazione

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

Nessuna comunicazione

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

COPPA ITALIA PROMOZIONE RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 20 - 2 Giornata - A			
LA SPORTIVA OME	- LODRINO	0 - 3	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/ 9/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 9/2023 LA SPORTIVA OME - LODRINO

Premesso che per le gare di Coppa Italia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppitalia di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2023/2024", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia n° 9 del 25-8-2023 che riprende integralmente il CU N° 104 del 21-8-2023 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n° 76/A del 21-8-2023. che dispone quanto segue:

Dato atto che con nota a mezzo pec in data 4-9-2023 ore 10.58 e successivamente con nota pec in data 4-9-2023 ore 13.58 la società Lodrino ha inviato motivazione di ricorso in ordine alla gara in oggetto.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha utilizzato nel corso della gara il calciatore n° 1 Romeda Enrico che risulta squalificato per una gara per recidività, per ammonizione riportata nella gara Cellatica - La Sportiva Ome del 12-10-2022, così come da CU n° 31 del "20-10-2022 del CRL. Pertanto chiede a carico della società Lodrino la sanzione della perdita della gara

Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società La Sportiva Ome ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi hapreso parte col n° 1.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara.

La società La Sportiva Ome non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Visto l'art. 10 del CGS.

PQM

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:

- di comminare alla società La Sportiva Ome la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
- di comminare alla società La Sportiva Ome l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
- di squalificare il calciatore Romeda Enrico della società La Sportiva Ome per una ulteriore gara;
- di inibire per mesi uno vale a dire fino al 4/10/2023 il dirigente accompagnatore sig. Marini Renato della società La Sportiva Ome;
- si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

LA SPORTIVA OME
vedi deliberazione

AMMENDA

Euro 100,00 LA SPORTIVA OME
vedi deliberazione

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 04/10/2023

BERTONI GIUDO (LODRINO)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 04/10/2023

MARINI RENATO (LA SPORTIVA OME)

Vedi deliberazione

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMEDA ENRICO (LA SPORTIVA OME)
vedi deliberazione

CALCIATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CORRADI LUCA (LA SPORTIVA OME) PASINI ALBERTO (LODRINO)

COPPA REGIONALE JUNIORES A

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 12 - 1 Giornata - A			
ASSAGO A.S.D.	- CASTEGGIO 18 98 A.S.D.	3 - 2	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/ 9/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/ 9/2023 ASSAGO A.S.D. - CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2023/2024", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia n° 9 del 25-8-2023 che riprende integralmente il CU N° 104 del 21-8-2023 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n° 76/A del 21-8-2023.

Dato atto che con nota a mezzo pec in data 3-9-2023 ore 10,14 la società FBC Casteggio ha inviato preannuncio di ricorso e successivamente con nota pec in data 3-9-2023 ore 10,24 1898 ha inviato motivi ricorso in ordine alla gara in oggetto.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che al 38° del primo tempo veniva espulso il proprio portiere " per fallo da ultimo uomo a 40 metri dall'area di rigore perché secondo l'arbitro ha negato una chiara occasione da rete all'avversario, Tuttavia dietro al portiere erano presenti altri due giocatori di movimento e il movimento è avvenuto nel chiaro tentativo di giocare il pallone "; quindi richiamata la regola 12 dove " non viene contemplata l'espulsione nel tentativo di giocare il pallone ma solo l'ammonizione . " e ribadito che vi erano " . altri due giocatori di movimento dietro il portiere per cui non si creava una situazione di chiara occasione da rete " e che vi era " distanza ampia tra il punto di contatto e la porta "; accertato l'errore tecnico del direttore di gara, chiede di accertare l'errore tecnico del direttore di gara la ripetizione della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che al 41° 1° tempo veniva espulso il calciatore Piccinini Lapo perché interrompeva una chiara occasione da rete al di fuori della propria area di rigore (DOGSO).

Sentito in proposito il direttore di gara e viste le sue mail in data 5-9-2023 ore 10,45 e successive ore 12,01 e ore 12,04 l'arbitro precisava che il fallo del portiere avveniva "nei pressi" dalla propria area di rigore, che il portiere, " interrompeva un'azione con chiara possibilità di segnare una rete" e "... con nessun giocatore difendente in posizione tale da poter interferire con la segnatura di un'eventuale rete." pertanto " provvedevo ad espellere il Sig Piccinini Lapo secondo quanto disposto dalla regola 12 del Regolamento del giuoco del calcio .

La regola 12 del regolamento del giuoco del calcio al punto 3

Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.)

Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito se l'infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone o da una contesa per il pallone; in tutte le altre circostanze (ad esempio: trattenere, spingere, tirare, mancanza di possibilità di giocare il pallone, ecc.) il calciatore colpevole dovrà essere espulso. Ecc.. .

Quanto asserito dalla ricorrente non trova dunque riscontro negli atti di gara.

Giova quindi ricordare che il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari, mentre non è ammessa alcuna indagine istruttoria (almeno nell'ambito dell'attività della L.N.D., n.d.r.), sicché non si può dare corso all'audizione di testimoni od alla visione di videocassette per provare fatti in contrasto con le risultanze dei documenti ufficiali (C.A.F. in Com. Uff. n. 29/C del 20.03.1992 - App. C.S. Lazzaro);

La società Assago non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Vista La regola 12 del regolamento del giuoco del calcio.

DELIBERA

di rigettare il ricorso e per l'effetto omologare il risultato della gara come conseguito sul campo ASD. Assago -FBC Casteggio 1898: 3-2.

si dispone inoltre l'addebito della relativa tassa a carico della reclamante, se non versata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PICCININI LAPO (CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)

CALCIATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CUNI STIVEN (ASSAGO A.S.D.)

GRECO FRANCESCO (ASSAGO A.S.D.)

MEGAZZINI ALESSANDRO (CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)

ESPOSITO ALESSANDRO (ASSAGO A.S.D.)

ACCURSO GABRIELE (CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)

MOGNAGA DEMIS PAOLO (CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)

COPPA LOMBARDIA JUNIORES REG.B

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 19 - 1 Giornata - A			
CIRCOLO GIOVANILE BRESCO	- ALL SOCCER	0 - 3	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/ 9/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/ 9/2023 CIRCOLO GIOVANILE BRESCO - ALL SOCCER

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2023/2024", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia n° 9 del 25-8-2023 che riprende integralmente il CU N° 104 del 21-8-2023 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n° 76/A del 21-8-2023.

Dato atto che con nota a mezzo pec in data 3-9-2023 ore 08,15 ha inviato preannuncio di ricorso e successivamente con nota pec in data 4-9-2023 ore 09,30 la società All Soccer ha inviato motivazioni di ricorso in ordine alla gara in oggetto.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Pol Circolo Giovanile Bresco nel corso della gara "ha effettuato 7 cambi di giocatori .." chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.

Dagli atti di gara risulta che la società Pol Circolo Giovanile Bresco durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SETTE calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU N° 1 della LND del 1-7-23 punto 24 pag. 49 e come riportato sul CU n 8 del CR Lombardia del 10-8-2023 "Norme comuni" pag 29/8; infatti oltre alla cinque sostituzioni già effettuate, al 31° del secondo tempo ha effettuato la sesta sostituzione ed al 38° del secondo tempo la settima sostituzione.

Pertanto la gara di che trattasi dal 31° del 2° tempo è stata disputata in modo irregolare.

La società Pol Circolo Giovanile Bresco 1976 non ha inviato controdeduzioni

Visto l'art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Pol Circolo Giovanile Bresco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; di accreditare alla società ricorrente la tassa, se versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CIRCOLO GIOVANILE BRESCO
vedi deliberazione

CALCIATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ATZENI MATTEO
BALBI JACOPO

(ALL SOCCER)
(CIRCOLO GIOVANILE BRESCO)

ANDRESKI ALBERT
LANZONE THOMAS

(CIRCOLO GIOVANILE BRESCO)
(CIRCOLO GIOVANILE BRESCO)

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE

8.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO

Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE

Sergio Pedrazzini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 05 SETTEMBRE 2023
